

COMUNE DI MONTALBANO JONICO

- Provincia di Matera -

REGOLAMENTO PER LA UTILIZZAZIONE DELLA SALA CONSILIARE

ART.1

La Sala consiliare è sede istituzionale del Consiglio comunale. La priorità, in ordine alla sua utilizzazione, compete pertanto al Consiglio comunale per le relative sedute ed attività.

ART.2

La Sala consiliare è anche sede dei Gruppi Consiliari per l'espletamento delle attività inerenti ai compiti precipui dei consiglieri comunali.

Tale utilizzo, in mancanza di altri luoghi idonei comunali, ha priorità su qualsiasi altra richiesta di fruizione.

ART.3

La Sala consiliare è concessa anche ad Enti, Associazioni, Sindacati, Società, Partiti politici ed Istituti per attività che comportano risvolti attinenti all'interesse generale in ordine all'informazione, la cultura, lo studio, lo sport, lo spettacolo e consimili.

Tali attività non devono avere fini di lucro.

ART.4

L'autorizzazione all'uso della sala consiliare è rilasciata dal Sindaco o da un suo delegato su domanda scritta in carta semplice dalla quale si evinca l'oggetto e lo scopo della manifestazione.

La domanda dovrà pervenire 7 gg. prima della manifestazione.

ART.5

Le manifestazioni organizzate da parte dei soggetti di cui all'art.3 devono essere aperte al pubblico e non dovranno perseguire fini di lucro.

ART.6

Per le istanze non contemplate nei precedenti articoli l'autorizzazione potrà essere concessa previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo.

ART.7

L'autorizzazione all'uso della Sala da parte dei soggetti di cui all'art.3 e per le istanze di cui all'art.6, è subordinata al versamento di L.50.000 (cinquantamila) per le prime tre ore o frazioni di esse e di L.20.000 (ventimila) aggiuntive per ogni ora o frazione di ora in più.

Inoltre, il richiedente dovrà preventivamente sottoscrivere un'impegnativa circa la responsabilità di danni prodotti alle attrezzature o alle suppellettili della Sala, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico.

